

COPIA

DELIBERAZIONE	08
IN DATA	10.02.2010
PROTOCOLLO N°	116

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"**

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: "Disciplinare per la revisione della tariffa e del Piano d'Ambito" ai sensi dell'art. 39 della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi S.c.r.l. sottoscritta il 29 maggio 2008.
Approvazione.

L'anno duemiladieci addì 10 del mese di Febbraio alle ore 18,30 in continuazione, in CONEGLIANO nella sede dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale", a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente con lettera prot. n.131 in data 09/02/2010 si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE con l'intervento dei Sigg.:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	PANIGHEL Graziano – Presidente	X	
2	CHIOLE Michele – Componente	X	
3	DAVI' Pietro Giorgio – Componente	X	
4	DUGONE Stefano – Componente	X	
5	MARCOLIN Marco – Componente	X	
6	MAZZOCATO Eugenio – Componente	X	
7	NIERO Claudio – Componente		X
8	ZANCHETTA Roberto – Componente	X	

Partecipa l'infrascritto Direttore Dr. Salvatore Minardo

Assume la Presidenza il Dott. Graziano Panighel, il quale constatata la legalità della seduta la dichiara aperta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

DELIBERAZIONE N. 8
del 10.02.2010
Prot. n. 116

OGGETTO: "Disciplinare per la revisione della tariffa e del Piano d'Ambito" ai sensi dell'art. 39 della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato Piave Servizi S.c.r.l. sottoscritta il 29 maggio 2008.
Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che con deliberazione dell'Assemblea dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" n. 3 del 02.04.2008 è stato approvato lo schema della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l.";
- che la Convenzione è stata sottoscritta con scrittura privata in data 29.05.2008;

DATO ATTO che tra i documenti correlati alla suddetta Convenzione è previsto all'art. 39 comma 5 un apposito disciplinare denominato "Disciplinare per la revisione della tariffa e del Piano d'Ambito";

VISTO l'allegato schema di "Disciplinare per la revisione della tariffa e del Piano d'Ambito" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la L.R. n. 5/1998;

VISTO il comma 1 dell'art. 11 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito Territoriale "Veneto Orientale";

DATO ATTO che il Direttore dell'Autorità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTO di doversi dichiarare la presente deliberazione con separata votazione immediatamente eseguibile;

CON voti unanimi espressi a termini di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato schema di "Disciplinare per la revisione della tariffa e del Piano d'Ambito" di cui all'art. 39 comma 5 della "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore Piave Servizi S.c.r.l." sottoscritta il 29.05.2008 che costituisce parte integrante del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dell'Autorità d'Ambito;
- di dare atto che sono stati espressi i pareri del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO

IL DIRETTORE

F.to Dott. Salvatore Minardo



**Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
"Veneto Orientale"**

**DISCIPLINARE
DI
REVISIONE
DELLA TARIFFA
E
DEL PIANO D'AMBITO
DI CUI ALL'ART.39
DELLA CONVENZIONE
TRA
L'A.A.T.O.
"VENETO ORIENTALE"
ED
IL GESTORE DEL
SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO
PIAVE SERVIZI S.C.R.L.
SOTTOSCRITTA IL
29.05.2008**



DISCIPLINARE DI REVISIONE DELLA TARIFFA E DEL PIANO D'AMBITO

1. SOMMARIO

1.	SOMMARIO	1
2.	INTRODUZIONE.....	2
3.	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	3
3.1.	Riferimenti normativi	3
3.2.	L'equilibrio economico e finanziario	3
3.3.	Definizione delle attività regolate da tariffa	4
3.4.	Componente inflazionistica nella determinazione della tariffa.....	5
3.5.	Determinazione dei costi operativi endogeni	6
3.6.	Determinazione dei costi operativi esogeni.....	7
3.7.	Determinazione dei costi di capitale	8
3.8.	Determinazione della tariffa reale media (TRM)	9
3.9.	Tariffa di riferimento e tariffa applicata.....	9
3.10.	Articolazione tariffaria.....	10
4.	CRITERI DI REVISIONE TARIFFARIA.....	15
4.1.	Principi di regolazione.....	15
4.2.	Principi e definizioni	16
4.3.	Regolamentazione dei ricavi tariffari.....	18
4.4.	Regolamentazione dei costi operativi endogeni	20
4.5.	Regolamentazione dei costi operativi esogeni.....	20
4.6.	Regolamentazione dei costi di capitale	21
4.7.	Riequilibrio tariffario.....	22
4.8.	Penalità	23
4.9.	Periodo transitorio	23
5.	Revisione del piano degli interventi.....	24
5.1.	Principi di regolazione.....	24
5.2.	Varianti al piano	25
6.	Disciplinare operativo di regolazione.....	25



2. INTRODUZIONE

Con il presente documento si intendono regolare i principi generali che attengono alla revisione della tariffa, del piano economico e finanziario e del piano degli interventi, demandando alla elaborazione del disciplinare operativo di regolazione la definizione puntuale degli aspetti tecnici ed operativi.

Il presente documento si articola in tre parti:

- una prima parte in cui si richiamano i principi e le modalità di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in parte già esplicitati nel piano tariffario;
- una seconda parte in cui sono esposti i criteri di regolazione della tariffa;
- una terza parte in cui sono esplicitati i criteri di regolazione del piano degli interventi.

Prima di procedere con l'analisi dei diversi aspetti che compongono il disciplinare di revisione è necessario precisare che, coerentemente con quanto definito nella convenzione di affidamento del servizio idrico integrato tra Piave Servizi S.c.r.l. e l'Autorità d'Ambito, per Piano d'Ambito si intende il piano tariffario, il piano economico e finanziario, ed il piano degli interventi, approvato dall'Assemblea dell'A.A.T.O. per il territorio gestito da Piave Servizi S.c.r.l..



3. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.1. Riferimenti normativi

Per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- D.Lgs 152/2006, articoli 151, 152, 153, 154, 155, e 170 c. 3 lettera l),
- Decreto Ministeriale 1 agosto 1996 con successivi chiarimenti, pareri e raccomandazioni emessi dal Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche,
- L.R. 5/1998.

Il Metodo Normalizzato costituisce la fonte normativa metodologica di riferimento principale per la definizione delle componenti di costo per il calcolo della tariffa del Servizio Idrico Integrato.

3.2. L'equilibrio economico e finanziario

Gestione del servizio idrico integrato in regime di equilibrio economico e finanziario

Il D.Lgs 152/06 stabilisce:

- all'art. 149 che il piano economico e finanziario, parte integrante del Piano d'Ambito, sia articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario. Il piano, così redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;
- all'art. 151 che nelle convenzioni di affidamento sia previsto l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Emerge, pertanto, il compito per l'Autorità d'Ambito di garantire la gestione del servizio in regime di equilibrio economico e finanziario, e di mantenere tale equilibrio anche a seguito della revisione tariffaria e/o del piano degli interventi. A tal fine l'Autorità d'Ambito provvede, contestualmente all'aggiornamento della tariffa del servizio idrico integrato, e/o del piano degli interventi, ad elaborare, integrare od aggiornare il piano economico e finanziario per tutta la durata del periodo di affidamento residuo.

Definizione di equilibrio economico e finanziario

La convenzione di affidamento del servizio idrico integrato tra l'Autorità d'Ambito e Piave Servizi S.c.r.l. all'art. 10 riprende ed esplicita il concetto di equilibrio economico e finanziario, stabilendo che lo stesso si realizza "solo e se i seguenti indici per ciascuna data di calcolo ricadono negli intervalli indicati nell'Allegato Piano Economico – Finanziario :

- a. T.I.R.: Tasso Interno di Rendimento;
- b. Rapporto mezzi propri e indebitamento bancario;
- c. ADSCR: Annual Debt Service Cover Ratio.

L'alterazione anche di uno solo degli indici dà luogo al decadere delle condizioni di Equilibrio Economico – Finanziario."

Il piano economico e finanziario, allegato alla stessa convenzione di affidamento, precisa, poi, che "il campo di variazione dei suddetti indici di equilibrio economico e finanziario sarà fissato in



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

maniera definitiva di concerto tra l'AATO ed il Gestore, sentiti i soggetti finanziatori, alla data della stipula del contratto di finanziamento secondo i correnti standard di bancabilità per iniziative analoghe."

Per il primo periodo di regolazione (2008-2010), in attesa della stipula del contratto di finanziamento, con la quale si fisseranno i campi di variazione ammessi degli indicatori di equilibrio, ed al fine di operare la verifica tariffaria e degli investimenti, si assume che l'equilibrio economico e finanziario venga meno:

- per i costi operativi endogeni, quando gli stessi subiscono un incremento superiore a 200.000 € annui;
- per la variante al piano degli interventi, quando genera una variazione annua dell'ADSCR superiore al 10% del valore dello stesso indicato nel piano economico e finanziario.

3.3. Definizione delle attività regolate da tariffa

Per determinare la tariffa del servizio idrico integrato è necessario stabilire le attività che ricadono nella definizione di servizio che tale tariffa remunera.

"Il Servizio Idrico Integrato", ai sensi dell'art. 141 del D Lgs. 152/06, "è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue". Sempre l'art. 141 al comma 2, stabilisce che "Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato", con ciò lasciando intendere di ritenere esclusi i soli utilizzi industriali che non scaricano in pubblica fognatura.

Vi sono, poi, attività che pur essendo relative al servizio idrico integrato, rispondono a richieste specifiche dell'utenza. Queste attività, i cui costi non devono essere compresi tra le componenti tariffarie, devono avere un proprio adeguato corrispettivo diverso dalla tariffa del servizio idrico integrato.

I criteri da seguire nella definizione dei costi da riconoscere ai fini tariffari, sono pertanto i seguenti:

- si devono distinguere le attività afferenti al servizio idrico integrato dalle attività relative ad altri eventuali servizi erogati dal Gestore. I costi relativi a questa seconda categoria di attività devono essere individuati separatamente e non devono essere remunerati dalla tariffa.
- si devono individuare le attività che pur essendo attinenti al servizio idrico integrato rispondono a specifiche esigenze dell'utenza o a richieste di altri Gestori. Queste attività hanno corrispettivi addizionali rispetto alla tariffa del servizio idrico integrato ed i relativi costi sono conseguentemente esclusi da quelli individuati ai fini tariffari. Ci si riferisce ad esempio all'attività di realizzazione degli allacciamenti, o all'attività di progettazione c/terzi, alla vendita di acqua all'ingrosso extra ambito, smaltimento rifiuti speciali c/o impianti di depurazione....



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

L'individuazione del perimetro delle attività regolate, deve avvenire sulla base della seguente tabella:

ATTIVITÀ REGOLATE	ATTIVITÀ NON REGOLATE
PRINCIPIO	
Attività del servizio idrico integrato, tra le quali debbono essere comprese non solo le attività necessarie al puro e semplice trasferimento della risorsa idrica dal luogo di captazione all'utente, bensì anche ogni altra attività collaterale che renda fruibile il servizio idrico integrato da parte dell'utente stesso ¹	Attività diverse da quelle del servizio idrico integrato o attività che pur essendo attinenti al servizio idrico integrato rispondono a specifiche esigenze/richieste dell'utenza o a richieste di altri Gestori.
PERIMETRO ATTIVITÀ	
ATTIVITÀ REGOLATE	ATTIVITÀ NON REGOLATE
▪ Servizio idrico integrato (utenti allacciati all'acquedotto, alla fognatura con depurazione) ▪ Solo acquedotto (utenti non allacciati alla pubblica fognatura con depurazione) ▪ Fognatura e depurazione civile (utenti domestici con approvvigionamento autonomo da pozzi privati, allacciati alla fognatura con depurazione) ▪ Solo fognatura civile (utenti domestici con approvvigionamento autonomo da pozzi privati, allacciati alla fognatura, ma senza depurazione) ▪ Fognatura e depurazione di acque reflue industriali (utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura, qualora i rispettivi costi siano previsti nel piano d'ambito) ▪ Servizi accessori (diritti di contratto, voltture utenze, riapertura contatore, diritto di chiamata, prove di taratura contatore, etc) (qualora i rispettivi costi siano stati previsti nel piano d'ambito) ▪ Allacciamenti (qualora i costi siano stati previsti nel piano d'ambito)	▪ Attività diverse dal servizio idrico integrato ▪ Trattamento bottini e trattamento percolati da discarica ▪ Acque meteoriche da drenaggio urbano (per le sole acque meteoriche in rete separata), ▪ Pulizia e manutenzione caditoie stradali, manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria ▪ Vendita di servizi a terzi tra cui: laboratorio, fatturazione, engineering, lettura contatori, etc...) ▪ Utilizzo delle infrastrutture per cablaggio televisivo, antenne telefoniche, etc. ▪ Allacciamenti (qualora i costi non siano stati previsti nel piano d'ambito) ▪ Fognatura e depurazione di acque reflue industriali (utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura, qualora i rispettivi costi non siano previsti nel piano d'ambito) ▪ Servizi accessori (diritti di contratto, voltture utenze, riapertura contatore, diritto di chiamata, prove di taratura contatore, etc) (qualora i rispettivi costi non siano stati previsti nel piano d'ambito) ▪ Altre attività idriche

3.4. Componente inflazionistica nella determinazione della tariffa

Per determinare la tariffa e sviluppare una pianificazione economica e finanziaria a lungo termine è necessario considerare l'inflazione che grava sui prezzi dei fattori produttivi, siano essi costi di gestione o di investimento.

¹ Riferimento: Co.Vi.Ri. Delibera 3/2008



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

In sede di prima determinazione o di aggiornamento della tariffa, l'Autorità d'Ambito provvederà ad inflazionare tutti i costi dei fattori produttivi per tutta la durata del periodo di affidamento.

Sono esclusi dall'aggiornamento inflazionistico i costi il cui ammontare sia determinato o determinabile in maniera certa per tutti gli esercizi futuri, quali ad esempio:

- il rimborso delle rate dei mutui;
- il ristoro.

Il tasso di inflazione da utilizzare nella programmazione tariffaria è pari all'inflazione programmata, stabilita annualmente dal Governo nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF). Il tasso così individuato sarà utilizzato per tutti gli esercizi successivi fino al termine dell'affidamento.

Ai fini della determinazione tariffaria, il tasso d'inflazione potrà essere aggiornato solo in sede di aggiornamento della programmazione tariffaria.

Per quanto concerne la valorizzazione del costo degli investimenti indicati nel piano degli interventi, si procederà ad inflazionare la spesa prevista per l'investimento aggiornandone il prezzo ai valori dell'esercizio in cui si prevede il primo avanzamento contabile. In questo modo si assume convenzionalmente che il primo esercizio in cui si verificherà un avanzamento contabile corrisponda con l'esercizio in cui il Gestore redige la progettazione ed espleta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

Con riferimento ai piani approvati dall'Assemblea dell'AATO in data 21.11.2007, in deroga a quanto sopra, si precisa che:

- i costi operativi endogeni sono stati inflazionati al tasso d'inflazione programmata previsto per il 2007 pari al 2%. Tale valore d'inflazione è stato assunto per tutti gli esercizi successivi.
- i costi d'investimento non sono stati inflazionati.

3.5. Determinazione dei costi operativi endogeni

I costi operativi endogeni determinati ai fini tariffari scaturiscono dal confronto tra i costi operativi reali ed i costi modellati.

Tra i primi rientrano tutti quei costi direttamente imputabili all'attività caratteristica del Gestore del Servizio Idrico Integrato. In particolare il Metodo Normalizzato, con riferimento alle prescrizioni del decreto legislativo n. 127/91, indica come costi operativi le seguenti voci:

B6 – Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti),

B7 – Costi per servizi,

B8 – Costi per il godimento di beni di terzi,

B9 – Costi del personale,

B11 – Variazioni delle rimanenze di materie prime,

B12 – Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 – Altri accantonamenti

B14 – Oneri diversi di gestione.

In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non compreso in quelli specificatamente previsti dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o fiscale.

I costi operativi reali, devono essere confrontati con i costi modellati, determinati secondo le formule riportate nell'articolo 3, comma primo, del metodo stesso, in modo da conseguire livelli progressivi di efficienza secondo i principi contenuti nei successivi articoli 5 e 6.

In particolare, la componente dei costi modellati è individuata dal decreto attraverso formule parametriche che trasformano grandezze tecnico-ingegneristiche in valori economici e si articola



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

nei tre segmenti essenziali del Servizio Idrico Integrato, vale a dire acqua potabile, fognatura, e depurazione.

- **COAP:** spese funzionali per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile (milioni di lire/anno)

$$COAP = 1.1 \cdot (VE)^{0.67} \cdot (L)^{0.32} \cdot (IT)^{0.1} \cdot e^{[0.2 \cdot (U_{dm} / U_{iT})]} + EE + AA$$

dove:

- VE = volume erogato (migliaia di mc/anno)
- L = lunghezza rete (Km)
- U_{dm} = utenti domestici con contatore di diametro minimo
- U_{iT} = utenti totali
- EE = spese energia elettrica (milioni di lire/anno)
- AA = costo dell'acqua acquistata da terzi
- IT = indicatore di difficoltà dei trattamenti di potabilizzazione

- **COFO** = spese funzionali per il collettamento fognario (milioni di lire/anno)

$$COFO = 0.15 \cdot (L_f)^{0.4} \cdot (Ab)^{0.6} + EE$$

dove:

- L_f = lunghezza rete fognaria (km)
- Ab = abitanti serviti
- EE = spese energia elettrica (milioni di lire/anno)

- **COTR** = costo operativo per i trattamenti (milioni di lire/anno)

$$COTR = \left[\sum_1^n \alpha \cdot (Ct)^\beta \cdot A \cdot F \right]$$

dove:

- Ct = carico inquinante trattato (kg/giorno di COD)
- α = coefficiente funzione della classe d'impianto
- β = esponente funzione della classe d'impianto
- A = coeff. per la difficoltà dei trattamenti – Linea Acque
- F = coeff. per la difficoltà dei trattamenti – Linea Fanghi

Nel caso in cui i costi operativi superino di oltre il 30% i costi modellati, l'Autorità d'Ambito deve rivolgere motivata domanda, per il tramite della Regione, al Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche il quale, previa istruttoria, può autorizzare la deroga stabilendo contestualmente gli adeguamenti gestionali necessari ed i tempi di recupero della produttività.

3.6. Determinazione dei costi operativi esogeni

La normativa vigente, e la convenzione di affidamento, prevedono che la tariffa del servizio idrico integrato remunerati alcuni fattori di spesa definiti esogeni. Tali costi sono rappresentati da:

- costo di funzionamento dell'Autorità d'Ambito;
- ristoro, come definito nel piano tariffario;
- rate di ammortamento dei mutui ancora in essere alla data del 31.12.2006 accese dalle gestioni preesistenti al servizio idrico integrato;
- oneri derivanti dall'applicazione di eventuali disposizioni normative.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

3.7. Determinazione dei costi di capitale

Con riferimento agli investimenti il Metodo Normalizzato prevede che la tariffa comprenda tra le sue componenti gli ammortamenti e la remunerazione del capitale.

Ammortamenti

Per quanto riguarda gli ammortamenti si considerano le seguenti categorie:

B 10 a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

B 10 b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

B 10 c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

I cespiti conferiti al soggetto Gestore sono determinati sulla base della ricognizione degli impianti prevista dall'articolo 149 del D.Lgs. 152/06. Su tali cespiti e su quelli realizzati dal soggetto Gestore, come risultanti dai libri contabili e del piano economico finanziario, si applicano le aliquote previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali.

Remunerazione

La misura della remunerazione sul capitale investito R (art. 3, terzo comma) è data da:

$$\frac{\text{Reddito operativo}}{\text{Capitale investito}}$$

dove:

Reddito operativo = ricavi meno costi della gestione caratteristica (prima della detrazione degli oneri finanziari e fiscali);

Capitale investito = immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento

Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

Il capitale investito, in particolare, rappresenta la media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio annuo analizzato ed esprime il valore dell'investimento medio aziendale.

Per il primo anno di esercizio ed, in maniera analoga, per i successivi, l'espressione del capitale investito e della relativa remunerazione assumono, quindi, la seguente forma:

$$\text{Capitale investito al tempo } 1 = \frac{[V_0 + (I_1 - A_1)]}{2} = \frac{(V_0 + V_1)}{2}$$

$$\text{Reddito sul capitale investito al tempo } 1 = \left[\frac{(V_0 + V_1)}{2} \right] \cdot t$$

dove:

V_0 = Valore del capitale investito al tempo 0

V_1 = Valore del capitale investito al tempo 1

I_1 = Investimenti effettuati al tempo 1

A_1 = Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1

t = tasso di ritorno sul capitale investito

R = remunerazione sul capitale investito

Sul capitale investito si applica per legge un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7%.

Nel piano finanziario devono essere inoltre mantenuti separati, nella valutazione del tasso di rendimento del capitale investito, gli eventuali finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Criteri adottati per Piave Servizi

Nel procedimento di determinazione della tariffa reale media le immobilizzazioni sono suddivise in due distinte classi:

1. Investimenti realizzati con risorse proprie del Gestore in data antecedente al 31.12.2006,
 2. Investimenti programmati nell'arco del periodo di affidamento del servizio idrico integrato.
- Relativamente agli investimenti di cui al primo punto sono state riconosciute esclusivamente le quote annuali di ammortamento calcolate sul valore residuo dei beni al 31.12.2006. Su tali beni non viene riconosciuta la quota di remunerazione del capitale investito, indipendentemente dal fatto che per la loro realizzazione il Gestore abbia fatto ricorso a risorse proprie oppure al capitale di terzi.

Gli investimenti di cui al secondo punto, indicati nel piano degli interventi, sono costituiti da interventi previsti nel Piano d'Ambito, e da un importo prefissato, pari a 1.500.000 euro per ciascun anno di affidamento, destinato alla realizzazione di interventi e all'acquisto di attrezzature e strumentazioni necessari al mantenimento od al miglioramento della qualità del servizio offerto.

Relativamente a tali investimenti, trova riconoscimento tariffario sia la componente di ammortamento che quella di remunerazione del capitale, in misura pari al 7% del capitale medio investito per la realizzazione degli investimenti individuati nel piano degli interventi.

La quota di ammortamento è determinata applicando l'aliquota fiscale di cui al D.M. 31.12.1988 con dimezzamento dell'aliquota nell'anno di entrata in funzione del cespite. Nel caso di investimenti di durata pluriennale la quota di ammortamento viene riconosciuta solamente a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, mentre la remunerazione del capitale investito viene riconosciuta per ciascun anno in funzione degli stati di avanzamento dei lavori individuati nel piano degli interventi. Diversamente, qualora l'investimento pluriennale trovi realizzazione attraverso stralci funzionali, l'investimento si considera entrato in funzione nell'esercizio stesso in cui viene sostenuta la spesa.

Sempre con riferimento agli interventi di cui al punto 2, il valore associato ad ammortamento e remunerazione del capitale investito è il valore dell'investimento previsto nel piano degli interventi comprendente pertanto gli oneri generali ed amministrativi, al netto dell'IVA e dei contributi stanziati (o previsti dall'Autorità d'Ambito) al Gestore a fondo perduto.

3.8. Determinazione della tariffa reale media (TRM)

La tariffa reale media di ciascun anno viene determinata come rapporto tra la sommatoria dei costi di gestione (costi operativi endogeni, e costi esogeni) e di capitale (ammortamenti e remunerazione) ed il volume d'acqua erogato nell'anno.

3.9. Tariffa di riferimento e tariffa applicata

Il Metodo Normalizzato prevede che la TRM sia confrontata con la tariffa di riferimento che rappresenta il valore massimo applicabile.

La tariffa di riferimento si ottiene incrementando la tariffa dell'anno precedente, o la tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti il primo anno di piano, del limite di prezzo k e del coefficiente d'inflazione programmata.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

3.10. Articolazione tariffaria

La tariffa reale media, determinata secondo il Metodo Normalizzato, non rappresenta la tariffa effettivamente applicata all'utenza. Quest'ultima, infatti, è stabilita dall'Autorità attraverso la definizione dell'articolazione tariffaria. Resta inteso che la tariffa applicata deve rispettare il vincolo di isoricavo, in virtù del quale il ricavo totale del Gestore, ottenuto dal prodotto tra la tariffa reale media ed il volume fatturato, corrisponde alla somma dei ricavi per i singoli usi e fasce di consumo, per ciascun anno di affidamento del servizio idrico integrato.

Con riferimento all'articolazione tariffaria, "il piano programma per la gestione del periodo transitorio", redatto ai sensi dell'art. 38 della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, prevede un periodo, che termina il 31.12.2010, in cui Piave Servizi S.c.r.l. applicherà "una struttura ed una articolazione tariffaria differenziata per area territoriale corrispondente al bacino d'utenza di ciascuna società operativa. Al termine di suddetto periodo sarà determinata e applicata un'unica articolazione tariffaria per l'intero territorio di competenza di Piave Servizi."

All'interno del presente disciplinare si fissano le regole per la determinazione dell'articolazione tariffaria di Piave Servizi al termine del periodo transitorio.

3.10.1. Definizioni

<u>Struttura tariffaria</u>	Si intende la definizione delle tipologie di utenza, degli scaglioni di consumo ed eventualmente del territorio.
<u>Articolazione tariffaria</u>	Si intende il listino prezzi al consumo del Servizio Idrico Integrato regolato da tariffa, per ciascuna delle fattispecie indicate in struttura tariffaria.

3.10.2. Normativa vigente e linee guida nella definizione della struttura tariffaria

Il Metodo Normalizzato, all'art. 7, stabilisce che la tariffa è articolata secondo i provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974.

In base a tali provvedimenti la struttura tariffaria comprende: una quota fissa e una quota variabile proporzionale al consumo. La quota variabile è suddivisa in fasce di consumo a cui si devono applicare tariffe crescenti ed è differenziata a seconda degli usi. Negli usi domestici è prevista una fascia di consumo, definita come consumi essenziali, alla quale si deve applicare una tariffa agevolata (solo una quota della tariffa base) per tutti gli utenti domestici. I mancati ricavi che derivano dall'applicazione di questa tariffa agevolata dovranno essere compensati dai ricavi delle tariffe applicate nelle fasce di consumo eccedenti quella base.

In sostanza in base a tali provvedimenti, ed al successivo provvedimento n. 26 del 1975 l'articolazione tariffaria si configura come segue:



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Tipo tariffa	Fascia di consumo	Tariffa
Agevolata	Livello medio degli usi domestici essenziali stabilito dai CPP2 (Prov. 46/1974 Punto 1 lettera a e f) definito anche "minimo garantito" (Prov. 26/1975 Punto 8)	Determinata in modo che i minori introiti siano compensati dai maggiori ricavi relativi ai consumi in eccedenza. (Prov. 26/1975 Punto 15)
Base	Livello dei consumi di base stabilito dai CCP o pari al quantitativo minimo contrattuale (Prov. 46/1974 Punto 1 lettera b). Nel caso non sia specificato il volume contrattualmente impegnato, la tariffa base si applica fino al quantitativo pari a 1,5 volte il volume della fascia agevolata (Prov. 26/1975 Punto 8)	Rapporto fra i costi (dedotti i ricavi da quota fissa e altri ricavi diversi) e il volume di acqua erogata (Prov. 26/1975 Punto 15)
Eccedenza	1°) fino a 1,5 volte il volume della fascia base; 2°) fino a 2 volte il volume della fascia base; 3°) oltre 2 volte il volume della fascia base; (Prov. 46/1974 Punto 1 lettera i). È comunque sufficiente stabilire almeno una fascia di penalizzazione (Prov. 26/1975 Punto 15)	Tali da compensare i minori introiti della fascia agevolata (Prov. 46/1974 Punto 1 lettera i)

Nel determinare l'articolazione tariffaria si deve altresì considerare quanto previsto dall'art. 154 c.6 del D. Lgs. 152/2006, il quale stabilisce che *"nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali."*

3.10.3. Definizione delle tipologie d'utenza

In attuazione ai principi sopra descritti, con l'obiettivo di semplificare, laddove possibile, l'articolazione tariffaria, sono state individuate per Piave Servizi S.c.r.l. le seguenti categorie d'utenza:

- **utenza domestica:** utenza che utilizza l'acqua per uso alimentare ed igienico. Questa categoria viene a sua volta suddivisa in **"utenza domestica residente"** e **"utenza domestica non residente"**. Per "utenze domestiche non residenti" si intendono le utenze dedicate ad immobili nei quali l'utilizzatore non ha la residenza anagrafica. Tale suddivisione, che risponde al principio fissato all'art. 154 del D. Lgs. 152/2006, permette di determinare agevolazioni per gli usi domestici essenziali.
- **utenza pubblica:** utenza che utilizza l'acqua per le necessità idriche inerenti ai servizi istituzionali di Enti Pubblici statali, regionali, provinciali e comunali, Enti ospedalieri e di pubblica assistenza e/o beneficenza.
- **utenza provvisoria:** utenza che utilizza l'acqua per le esigenze dei cantieri edili e stradali, per lo svolgimento di fiere, mostre, mercati e manifestazioni simili.
- **utenza per allevamento animali:** utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveramento del bestiame, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal proposito il D.L. n. 66/1989, convertito in L. n.144/1989, prevede una agevolazione per gli usi zootecnici pari al 50% della tariffa base a prescindere del quantitativo consumato.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

- **utenza altri usi:** si tratta di una categoria residuale nella quale confluiscono tutte quelle utenze che non trovano collocazione nelle tipologie precedentemente descritte.
- **utenza altri usi con minimo contrattuale (superiore a 960 mc/anno):** si tratta di una categoria residuale limitata alle utenze produttive con consumi elevati.

Nella tabella, di seguito riportata, si confrontano le tipologie di utenza adottate per l'anno 2009 dalle tre società operative con le nuove categorie individuate per Piave Servizi S.c.r.l..

Usi Piave Servizi S.c.r.l.	ASI S.p.A.	Sile Piave S.p.A.	SISP S.r.l.
Domestico	A) USO DOMESTICO (utenti residenti)	A1 Abitazione civile, A2 Abitazione civile con deroga per più di un appartamento, A3 condominiale	1 USI DOMESTICI
	B) USO DOMESTICO (utenti non residenti)		1/a USI DOMESTICI NON RESIDENTI
Altri Usi	B) USI DIVERSI (commerciali - artigianali - industriali - agricoli)		
Altri Usi con minimo	C) USI DIVERSI (commerciali - artigianali - industriali - agricoli) - con minimo impegnato per opzione F) UTENZE SPECIALI	B1 Azienda agricola E1 COMMERCIALE E2 COMMERCIALE F1 INDUSTRIALE	2 USI RURALI 3 USI NORMALI
Pubblico	D) USO PUBBLICO	C1 USO PUBBLICO C2 USO PUBBLICO	
Provvisorio	E) USO PROVVISORIO	D1 USO CANTIERE - con contratto non volturabile D2 USO CANTIERE - con contratto volturabile	
Allevamento	G) USO ALLEVAMENTO ANIMALI	G1 ALLEVAMENTO	4 USO ALLEVAMENTO ANIMALI

3.10.4. Definizione degli scaglioni di consumo

La struttura tariffaria di Piave Servizi S.c.r.l. prevede per l'utenza domestica residente l'individuazione e l'adozione di 5 fasce di consumo, a cui si applicano tariffe crescenti all'aumentare dell'uso.

Nella tabella seguente si confrontano, per l'utenza domestica residente, le fasce di consumo adottate per l'anno 2009 dalle tre società operative con gli scaglioni previsti per la struttura tariffaria di Piave Servizi S.c.r.l.:

Uso domestico	Piave Servizi S.c.r.l.	ASI S.p.A.	Sile Piave S.p.A.	SISP S.r.l.
Tariffa agevolata	per consumi fino a 84 mc annui	da 0 a 96	da 0 a 108	da 0 a 72
Tariffa base	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui	> 97 a 192	> 108 a 144	> 72 a 144
Tariffa p1	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui	> 193 a 288	> 144 a 240	> 144 a 240
Tariffa p2	per consumi superiori a 240 mc annui e fino a 384 mc annui	> 289 a 384	> 240 a 384	oltre 240
Tariffa p3	per consumi superiori a 384 mc annui	oltre 384	oltre 384	



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Per le altre tipologie d'utenza gli scaglioni della struttura tariffaria di Piave Servizi, sono stati così articolati:

Usi	Tariffa	Fasce di consumo
Domestico non residente	Tariffa base	per consumi fino a 84 mc annui
	Tariffa p1	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui
	Tariffa p2	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui
	Tariffa p3	per consumi superiori a 240 mc annui
Altri Usi	Tariffa base	per consumi fino a 84 mc annui
	Tariffa p1	per consumi superiori a 84 mc annui e fino a 144 mc annui
	Tariffa p2	per consumi superiori a 144 mc annui e fino a 240 mc annui
	Tariffa p3	per consumi superiori a 240 mc annui e fino a 3.600 mc annui
	Grandi Usi	per consumi superiori a 3.600 mc annui
Altri Usi (con minimo superiore a 960 mc)	Tariffa base	fino al minimo contrattuale impegnato
	Tariffa p1	tra 1 e 1,5 volte il minimo contrattuale impegnato
	Tariffa p2	Tra 1,5 e 2 volte il minimo contrattuale impegnato
	Tariffa p3	oltre 2 volte il minimo contrattuale impegnato
Pubblico	Tariffa base	Tutto il consumo
Provvisorio	Tariffa p3	Tutto il consumo
Allevamento	50% tariffa base	Tutto il consumo

3.10.5. Definizione del rapporto tra la tariffa base e le altre tariffe

Prendendo come base d'indice la tariffa base, l'articolazione tariffaria di Piave Servizi S.c.r.l., prevede il seguente rapporto tra tariffe del servizio idrico:

Tariffa	Rapporto
Tariffa agevolata	55,0%
Tariffa base	100,0%
Tariffa p1	150,0%
Tariffa p2	180,0%
Tariffa p3	200,0%
Grandi usi	180,0%

3.10.6. Definizione delle quote fisse

La tariffa del servizio idrico si compone di una quota variabile, proporzionale al consumo, e di una quota fissa. Questa ultima potrà essere diversificata per livello di consumo e anche per tipologia d'utenza.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

3.10.7. Struttura tariffaria del servizio di fognatura e depurazione

L'art. 155 del D. Lgs. 152/06, detta la disciplina ai fini dell'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione.

Le struttura tariffaria di Piave Servizi S.c.r.l. prevede sia per la tariffa di fognatura che per quella di depurazione la definizione di un'unica tariffa, uguale per tutte le tipologie d'utenza, da commisurare sull'intero volume di acqua fornita.



4. CRITERI DI REVISIONE TARIFFARIA

4.1. Principi di regolazione

I principi che governano il sistema di regolazione della tariffa del servizio idrico integrato derivano dalle disposizioni contenute nella normativa di settore, e nella convenzione di affidamento del servizio idrico integrato tra Piave Servizi S.c.r.l. e l'Autorità d'Ambito "Veneto Orientale". In particolare:

- Il D. Lgs. 152/06 stabilisce che la tariffa sia a copertura integrale di tutti i costi di gestione e di investimento che devono essere programmati attraverso lo strumento del Piano d'Ambito;
- Il D.M. 01.08.1996 (Metodo Normalizzato) stabilisce che l'Autorità d'Ambito attui una revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti;
- Sempre il D.M. 01.08.1996 stabilisce che l'Autorità, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, possa in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a:
 - a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa;
 - b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilito nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni;
 - c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6 dello stesso D.M.
- La convenzione tra A.A.T.O. e Piave Servizi S.c.r.l., all'art.11, prevede che qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico e finanziario, entro 60 gg dalla notifica da parte del Gestore dell'avvenuto scostamento, le misure da adottare siano :
 - a) modificare la tariffa reale media ;
 - b) modificare la struttura dell'articolazione tariffaria;
 - c) modificare una o più tariffe in relazione alle varie tipologie di uso e/o di fascia di consumo;
 - d) modificare il Piano degli Interventi;Le misure di compensazione saranno adottate avendo attenzione a tutta la durata dell'affidamento.
- La suddetta convenzione all'art. 39, precisa che "l'Autorità d'Ambito procederà ad una revisione straordinaria del Piano d'Ambito, indipendentemente dai tempi previsti per la revisione ordinaria, e fermo restando quanto previsto dall'art. 11, ove non risulti possibile ricorrere agli altri strumenti previsti dalla convenzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica da parte del Gestore del verificarsi di uno degli eventi di seguito elencati:
 - a) modifica delle disposizioni legislative, regolamentari o accordi di programma;
 - b) variazioni del Metodo Normalizzato disposte dalle autorità competenti;
 - c) obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione della convenzione;



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

- d) eventi di forza maggiore, che determinino, tra l'altro, costi operativi reali superiori ai costi operativi considerati ai fini tariffari".
- La convenzione, poi, esplicita chiaramente all'art. 39 gli aspetti da verificare in sede di revisione triennale. In particolare sono oggetto di verifica:
 - a. l'esatto importo della spesa per gli investimenti;
 - b. il raggiungimento degli impegni tecnico organizzativi fissati dal Piano d'Ambito;
 - c. l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione;
 - d. l'esatto importo dei ricavi e degli incassi conseguiti nel triennio;
 - e. l'entità dei volumi fatturati nel triennio;
 - f. l'esatto importo dei costi operativi sostenuti nel triennio.
- Infine come richiamato dalla stessa convenzione, agli artt. 10 e 39, le revisioni non possono alterare l'equilibrio economico e finanziario dell'affidamento, e devono avvenire nel rispetto del Metodo Normalizzato come di volta in volta modificato e/o integrato.

4.2. Principi e definizioni

Prima di procedere con le specifiche modalità di regolazione riferibili alle singole componenti di costo e ricavo è necessario definire con precisione le fasi in cui si sostanzia il procedimento di regolazione.

4.2.1. Periodo di regolazione

Il periodo di regolazione è l'intervallo temporale intercorrente tra due attività successive di aggiornamento dei costi eligibili ai fini tariffari.

La regolazione, come previsto nella convenzione di affidamento, può avvenire:

- in via ordinaria triennialmente (c.2 art. 39 della convenzione);
- in via straordinaria in qualsiasi momento nell'ipotesi in cui venga meno l'equilibrio economico-finanziario (art. 11 della convenzione) e nei casi previsti dal c.3 dell'art. 39 della convenzione.

In caso di regolazione straordinaria il nuovo triennio regolatorio potrà decorre dall'anno successivo a quello di regolazione straordinaria, se quest'ultima interessa tutte le componenti oggetto di verifica tariffaria, come definite nel presente disciplinare.

4.2.2. Verifica tariffaria

La verifica tariffaria è l'attività condotta dall'Autorità d'Ambito finalizzata ad accertare a consuntivo l'andamento delle singole componenti tariffarie e misurare gli eventuali scostamenti tra costi - ricavi programmati e costi - ricavi effettivi.

In caso di revisione straordinaria saranno prioritariamente oggetto di verifica gli elementi che hanno indotto alla revisione straordinaria stessa.

4.2.3. Revisione tariffaria

La revisione tariffaria è l'attività condotta dall'Autorità d'Ambito finalizzata ad aggiornare la tariffa del servizio idrico integrato a valere per gli esercizi futuri e fino al termine del periodo di affidamento.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Contestualmente alla revisione tariffaria l'Autorità d'Ambito provvede ad effettuare una revisione del piano economico e finanziario.

4.2.4. Riequilibrio tariffario

Il riequilibrio tariffario è l'attività di confronto tra costi-ricavi effettivi del Gestore e costi-ricavi programmati ai fini tariffari, relativa ad un intervallo regolatorio già concluso, finalizzata a quantificare il rapporto debito-credito sorto tra Autorità d'Ambito e Gestore in relazione a tale periodo. Il debito-credito che sorge tra Autorità d'Ambito e Gestore sarà trasferito sulle tariffe degli anni successivi.

La determinazione del riequilibrio tariffario avviene di norma in coincidenza della revisione ordinaria (triennale). Nell'ipotesi in cui si verifichi una revisione straordinaria il riequilibrio può essere effettuato contestualmente alla stessa o può essere realizzato alla conclusione di un periodo triennale.

Il riequilibrio non dà origine ad applicazione di tariffe retroattive, ma comporta esclusivamente la rettifica delle tariffe di anni futuri.

4.2.5. Principio di competenza

Ai fini della verifica tariffaria i costi ed i ricavi dovranno essere attribuiti all'esercizio di effettiva competenza, a prescindere dal fatto che la loro rilevazione sia potuta avvenire in un esercizio successivo.

4.2.6. Costi e ricavi oggetto di regolazione

Sono oggetto di verifica, e di revisione tariffaria, le singole componenti tariffarie, rappresentate da:

- ricavi;
- costi operativi endogeni;
- costi operativi esogeni;
- costi di capitale (investimenti).

Tali fattori, con alcune precisazioni, di seguito esplicitate, sono, inoltre, oggetto di riequilibrio tariffario.

Ricavi oggetto di riequilibrio tariffario

In sede di pianificazione l'Autorità d'Ambito individua, attraverso la determinazione della tariffa reale media, i ricavi vincolati da riconoscere al Gestore per ciascun esercizio del periodo di affidamento. Tali ricavi rappresentano il corrispettivo che contrattualmente deve essere assicurato al Gestore da parte dell'Autorità d'Ambito per ogni esercizio di affidamento.

In virtù di tale principio, qualora in fase di revisione si riscontri il venir meno dei ricavi programmati, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti, l'Autorità deve procedere al riequilibrio tariffario.

Pertanto gli scostamenti rilevati in fase di revisione tariffaria tra ricavi programmati e ricavi consuntivi, daranno luogo a riequilibrio tariffario.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Costi oggetto di riequilibrio tariffario

Dal punto di vista dei costi si distinguono:

- i costi operativi endogeni. Di norma la componente tariffaria relativa ai costi operativi è stabilita preventivamente, lasciando a carico del Gestore il rischio derivante dalle condizioni di mercato, siano esse a suo favore o meno. Questo significa che eventuali scostamenti tra costi consuntivi e costi preventivi, qualunque sia il segno dello scostamento, rimane a carico del Gestore.
Questo principio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 11 della convenzione di affidamento, non trova applicazione qualora venga meno l'equilibrio economico e finanziario.
- i costi operativi esogeni. Poiché i costi esogeni non dipendono dalle scelte autonome del Gestore, non sarà possibile trasferire a quest'ultimo il rischio legato ad uno scostamento tra costi attesi e costi effettivi. Pertanto eventuali scostamenti, positivi o negativi, danno origine ad un riequilibrio tariffario.
- i costi di capitale (investimenti). Lo scostamento tariffario, legato alle componenti di ammortamento e di remunerazione di capitale, tra investimenti programmati nel piano degli interventi ed investimenti realizzati dà luogo a riequilibrio tariffario.

Tabella 1: riepilogo delle componenti oggetto di regolazione tariffaria

Componenti	Verifica tariffaria: verifica scostamenti tra costi e ricavi programmati e costi e ricavi effettivi	Riequilibrio tariffario: riconoscimento a Gestore o utenti degli scostamenti rilevati in fase di regolazione con riferimento a quel periodo di regolazione	Revisione tariffaria: aggiornamento della tariffa per periodi successivi a quello di regolazione
Ricavi tariffari	si	si	si
Costi operativi endogeni	si	valutato caso per caso	si
Costi operativi esogeni: ammortamenti investimenti pregressi, mutui, ristoro, e costo aato	si	si	si
Costi di capitale: ammortamenti e remunerazione	si	si	si

4.3. Regolamentazione dei ricavi tariffari

Ricavi preventivi

I ricavi preventivi sono determinati come prodotto tra la tariffa media applicabile ed il volume erogato (art. 37 c.3 della convenzione di affidamento del SII).

Ricavi consuntivi

I ricavi consuntivi ai fini della verifica tariffaria, non sono pari ai valori di bilancio, ma sono determinati, moltiplicando le tariffe approvate dall'ATO per i volumi fatturati per ciascun uso e scaglione di consumo, al netto di una componente (ϵ), secondo la seguente formula:



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

$$\forall t \quad Ricavi = \sum (tariffa_{i,j} \cdot volume_{i,j}) \cdot (1 - \varepsilon)$$

dove:

t = esercizio oggetto di verifica

$Ricavi$ = ricavi consuntivi

$tariffa$ = tariffa approvata dall'ATO per l'esercizio

i = scaglione tariffario

j = tipologia d'uso

ε = quota di ricavi fissata come non conseguita per perdite su crediti

La componente ε , che costituisce una franchigia a parziale copertura dei minori incassi rispetto al fatturato, per effetto delle perdite su crediti, rappresenta il minor incasso riconosciuto al Gestore in quanto incompressibile.

Tale componente:

- per il primo periodo di regolazione (2008-2010) è fissata nella misura di 1,5% dei ricavi tariffari consuntivi determinati secondo le modalità sopra esposte;
- per i successivi periodi di regolazione sarà fissata nel disciplinare operativo di regolazione.

Lo scostamento tra ricavi programmati e ricavi effettivi può essere imputabile a due fattori:

- articolazione. I consumi a parità di volume possono distribuirsi tra i diversi usi e scaglioni tariffari in modo diverso da quello programmato;
- volume erogato. Il volume, a parità di distribuzione dell'articolazione, può essere diverso da quello programmato. Gli scostamenti di volume determinano per il Gestore costi operativi addizionali, se il volume è stato superiore al preventivato, o costi inferiori, nel caso in cui il volume erogato sia stato inferiore a quello previsto. Tali costi maggiori, o minori, che il Gestore si trova a sostenere sono proporzionali alla componente variabile dei costi operativi.

Verifica tariffaria

Si effettua annualmente il confronto tra ricavi consuntivi determinati secondo le modalità sopra esposte e ricavi preventivi. Si effettua, inoltre, sia per il volume, che per l'articolazione il confronto tra valori preventivi e valori consuntivi.

Riequilibrio tariffario

Ai fini della determinazione del valore di riequilibrio si opera come segue:

- si determina la variazione di ricavi al lordo della componente ε riconducibile al volume, e quella riconducibile all'articolazione, secondo la seguente formula:

$$\Delta Ricavi = A_c (V_c - V_p) + V_p (A_c - A_p) = A_c \cdot \Delta V + V_p \cdot \Delta A$$

dove $A_c A_p$ sono rispettivamente articolazione consuntiva e articolazione preventiva
 $V_c V_p$ sono rispettivamente volume consuntivo e volume preventivo

- lo scostamento di ricavi per effetto del volume deve, poi, essere proporzionato ai costi variabili di gestione. Assunto convenzionalmente che i costi operativi variabili siano pari alla somma delle voci energia elettrica e smaltimento fanghi prodotti dagli impianti per il servizio idrico integrato, si avrà che il riequilibrio sarà pari allo scostamento rilevato, ridotto di una percentuale determinata dal rapporto tra i costi variabili rispetto ai costi operativi endogeni complessivi;
- si determina sui ricavi complessivi consuntivi la componente ε , che va a ridurre o ad incrementare il valore dello scostamento, e quindi del riequilibrio.

Esempio1: Ricavi preventivi € 120

Ricavi consuntivi € 100,

Scostamento lordo = - € 20, di cui da volume - € 8 e da articolazione - € 12



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Rapporto tra costi variabili e costi complessivi = 35%

Valore minori ricavi riconosciuto = Ricavi preventivi $\times \varepsilon = €100 \times 1.5\% = € 1.5$

Valore di riequilibrio sulla tariffa futura = $€ 8 \times (1-35\%) + € 12 + € 1.5 = €18.70$

Esempio 2: Ricavi preventivi € 100

Ricavi consuntivi € 120,

Scostamento lordo = + € 20, di cui da volume + € 8 e da articolazione + € 12

Rapporto tra costi variabili e costi complessivi = 35%

Valore minori ricavi riconosciuto = Ricavi preventivi $\times \varepsilon = €120 \times 1.5\% = € 1.8$

Valore di riequilibrio sulla tariffa futura = $-(€ 8 \times (1-35\%) + € 12 - € 1.8) = - € 15.4$

Revisione tariffaria

Gli scostamenti di volume e di articolazione rilevati devono essere considerati, secondo le modalità fissate dal disciplinare operativo di revisione, ai fini dell'aggiornamento sia della funzione di domanda d'acqua (per il calcolo della TRM) che della articolazione tariffaria per la durata del periodo di affidamento residuo.

4.4. Regolamentazione dei costi operativi endogeni

Costi preventivi

I costi endogeni preventivi sono determinati secondo il Metodo Normalizzato come richiamato al paragrafo 3.5.

Costi consuntivi

I costi operativi endogeni consuntivi, limitatamente alle voci indicate al paragrafo 3.5 riferite alle sole attività ricadenti nel perimetro regolato da tariffa, sono quelli effettivamente sostenuti dal Gestore per ciascun esercizio del periodo di regolazione.

Verifica tariffaria

Si effettua annualmente il confronto tra costi operativi endogeni preventivi e costi preventivi endogeni consuntivi.

Riequilibrio tariffario

Lo scostamento rilevato in sede di verifica tra costi operativi endogeni preventivi e costi operativi endogeni consuntivi crea le condizioni per il riequilibrio tariffario, qualora venga meno l'equilibrio economico e finanziario. In tal caso si dovrà tener conto degli aggiustamenti degli scostamenti di ricavi per effetto della variazione dei volumi di cui al paragrafo 4.3.

Revisione tariffaria

Lo scostamento rilevato produce una revisione tariffaria nella misura in cui sarà adeguata la funzione di costo ai fini tariffari, secondo le modalità fissate dal disciplinare operativo di revisione, per la durata del periodo di affidamento residuo.

4.5. Regolamentazione dei costi operativi esogeni

Costi preventivi

I costi operativi esogeni preventivi sono determinati dall'Autorità e comprendono gli elementi indicati al paragrafo 3.6.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Costi consuntivi

Con riferimento alle voci indicate al paragrafo 3.6, i costi esogeni consuntivi rappresentano i costi effettivamente sostenuti dal Gestore per ciascun esercizio del periodo di regolazione.

Verifica tariffaria

Si effettua annualmente il confronto tra costi operativi esogeni preventivi e costi operativi esogeni consuntivi.

Riequilibrio tariffario

Gli scostamenti rilevati sono riconosciuti nella loro totalità ai fini della determinazione del valore di riequilibrio.

Revisione tariffaria

Gli scostamenti rilevati sono riconosciuti nella loro totalità ai fini dell'aggiornamento della tariffa per il periodo di affidamento residuo.

4.6. Regolamentazione dei costi di capitale

Costi preventivi

I costi di capitale preventivi, come indicati nel precedente paragrafo 3.7, sono rappresentati da:

- ammortamenti degli investimenti realizzati con risorse proprie del Gestore in data antecedente al 31.12.2006;
- costi che rientrano ai fini tariffari, nelle componenti di ammortamento e remunerazione del capitale investito, dei cespiti realizzati in ottemperanza del piano degli investimenti approvato dall'Autorità d'Ambito, al netto di eventuali contributi.

Costi consuntivi

I costi consuntivi, con riferimento agli ammortamenti degli investimenti realizzati con risorse proprie del Gestore in data antecedente al 31.12.2006, coincidono con il valore determinato a preventivo.

Per determinare, invece ai fini tariffari i costi di capitale consuntivi legati ai cespiti realizzati nel periodo di regolazione è necessario individuare, in conformità a quanto previsto dal c. 4 dell'art. 39 della convenzione:

- gli investimenti previsti dal Piano degli Interventi e realizzati, per il costo realmente sostenuto;
- le manutenzioni straordinarie realizzate, sia su beni di proprietà che su beni in concessione, necessarie a garantire l'efficienza degli stessi;
- l'acquisto di attrezzature, strumentazioni, e veicoli necessari al mantenimento od al miglioramento della qualità del servizio offerto, nei limiti concordati con l'Autorità d'Ambito in fase di revisione.

Per gli investimenti così individuati, al netto di eventuali contributi in conto impianti, saranno determinati gli ammortamenti e la remunerazione del capitale secondo le aliquote ed i criteri fissati dall'Autorità in sede di prima determinazione, o di aggiornamento della tariffa.

Verifica tariffaria

Si effettua annualmente il confronto tra costi di capitale preventivi e costi di capitale consuntivi.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Riequilibrio tariffario

La mancata realizzazione degli investimenti pianificati comporterà un conseguente riequilibrio tariffario finalizzato a trasferire agli utenti, attraverso la tariffa degli anni successivi, le quote (ammortamento e remunerazione) già corrisposte alle quali non siano correlati gli investimenti previsti. Analogamente, attraverso il riequilibrio, verranno trasferiti al Gestore i ricavi aggiuntivi spettanti in relazione agli investimenti effettuati (e concordati con l'Autorità d'Ambito) e non contemplati nella pianificazione.

Revisione tariffaria

Gli scostamenti rilevati sono considerati, secondo le modalità fissate nel disciplinare operativo di regolazione, ai fini dell'aggiornamento del piano degli interventi e della tariffa per il periodo di affidamento residuo.

4.7. Riequilibrio tariffario

Il riequilibrio tariffario, come già accennato in precedenza, consiste nella definizione di una compensazione derivante dall'obbligo di:

- trasferire all'utenza i benefici derivanti dallo scostamento positivo dei ricavi tariffari o dallo scostamento negativo dei costi operativi e dei costi di capitale. In tale ipotesi si genera un **debito del Gestore verso l'Autorità d'Ambito**;
- trasferire all'utenza gli oneri derivanti dallo scostamento negativo dei ricavi tariffari o dallo scostamento positivo dei costi operativi e dei costi di capitale. In tale ipotesi si genera un **credito del Gestore verso l'Autorità d'Ambito**;

4.7.1. Importo di riequilibrio tariffario

L'importo di riequilibrio tariffario è pari alla somma degli scostamenti tra valore programmato e valore consuntivo relativo alle componenti oggetto di riequilibrio (paragrafo 4.2.6).

4.7.2. Modalità di applicazione del riequilibrio tariffario

Nel caso di **debito verso l'ATO** si potranno applicare a seconda dei casi, e degli importi oggetto di riequilibrio le seguenti modalità:

- diminuzione dei ricavi tariffari previsti per l'esercizio successivo in misura pari al debito del Gestore;
- diminuzione dei ricavi tariffari previsti in più esercizi successivi (comunque inferiori a 3 anni) in misura pari al debito del Gestore;
- realizzazione da parte del Gestore di un'opera prevista nel piano degli interventi. Il Gestore realizzerà l'opera secondo la tempistica prevista nel piano senza essere però ristorato per mezzo della tariffa. Il debito del Gestore viene trasformato in un contributo in c/impianti che l'ATO eroga al Gestore su uno specifico investimento.

Nel caso di **credito verso l'ATO** si potranno applicare a seconda dei casi, e degli importi oggetto di riequilibrio le seguenti modalità:

- Incremento dei ricavi previsti per l'esercizio successivo in misura pari al debito del Gestore;
- Incremento dei ricavi previsti in più esercizi successivi (comunque inferiori a 3 anni) in misura pari al debito del Gestore;



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

L'eventuale debito (o credito) da riequilibrio tariffario che residua al termine del periodo di affidamento sarà portato in diminuzione (o in aumento) dell'indennizzo dovuto dal Gestore subentrante.

4.8. Penalità

Qualora in sede di revisione l'Autorità d'Ambito riscontri la mancata ottemperanza degli obblighi previsti in convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, si applicheranno le penalità stabilite all'art. 70.

In particolare in caso di mancato completamento degli interventi, ai sensi del c.2 del suddetto art. 70, l'Autorità potrà applicare una penalità ulteriore consistente in un'ulteriore riduzione tariffaria nella misura compresa tra lo 0.02% ed il 2% dello scostamento rilevato tra costi di capitale preventivi e costi consuntivi.

4.9. Periodo transitorio

Considerate le difficoltà che caratterizzano la definizione di una corretta programmazione durante la fase di avvio dell'affidamento del servizio, al fine di assicurare all'utenza una tariffa commisurata ai costi effettivamente necessari per la gestione del servizio stesso, nel corso del periodo transitorio, e non oltre il 31.12.2010, saranno oggetto di riequilibrio tariffario anche i costi operativi endogeni.

La regolazione dei costi operativi endogeni, dovrà seguire il principio di competenza (paragrafo 4.2.5).

Il fatto che nel corso di suddetto periodo saranno oggetto di riequilibrio anche i costi operativi endogeni, produce delle conseguenze sulla determinazione del riequilibrio dei ricavi tariffari. Infatti in tale periodo non sarà operata la distinzione tra variazione per effetto dell'articolazione, dalla variazione per effetto del volume di cui al paragrafo 4.3.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

5. Revisione del piano degli interventi

5.1. Principi di regolazione

La convenzione tra A.A.T.O. e Piave Servizi S.c.r.l. prevede:

Art. 24 VARIANTI AL PIANO DEGLI INTERVENTI:

- Il programma degli interventi dovrà essere adeguato, nel tempo....
- L'aggiornamento e la variante del programma degli interventi saranno promossi e indirizzati dall'Autorità d'Ambito....
- Anche il Gestore può presentare all'Autorità d'Ambito domanda di variante al programma degli interventi. Tale domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi e le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
- In deroga a quanto sopra, in presenza di interventi che comportino lavori, anche non previsti dal Piano d'Ambito, che rivestono caratteristiche di particolare urgenza e/o indifferibilità, e il cui importo risulta inferiore ad euro 100.000,00, il Gestore può provvedere alla loro realizzazione, previa motivata comunicazione all'Autorità d'Ambito

Art. 11 RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO:

- Tra i casi di ripristino è annoverata la variante al piano
- Le Parti convengono che qualora si verifichi uno scostamento dall'Equilibrio Economico – Finanziario per cause di cui ai precedenti commi, l'Autorità provvederà, entro 60 gg dalla notifica da parte del Gestore dell'avvenuto scostamento, ad adottare una o più delle seguenti misure al fine di ristabilire e/o mantenere il suddetto equilibrio:
 - Modificare la Tariffa Reale Media ;
 - Modificare la struttura dell'articolazione tariffaria
 - Modificare una o più tariffe in relazione alle varie tipologie di uso e/o di fascia di consumo;
 - Modificare il Piano degli Interventi;

Art. 39 REVISIONE TARIFFARIA E DEL PIANO D'AMBITO

- Il Piano d'Ambito deve essere verificato triennialmente, ai sensi dell'art. 8 comma 1, p.to 8 del DM 01.08.1996.
- In sede di revisione triennale, l'Autorità verificherà l'esatto importo della spesa per gli investimenti

Alla luce di quanto stabilito dalla convenzione la revisione del Piano degli interventi (che è parte integrante del Piano d'Ambito) può essere, pertanto:

- ordinaria (triennale) quando avviene contestualmente alla revisione ordinaria della tariffa;
- straordinaria (si attua in qualsiasi momento) nell'ipotesi in cui venga meno l'equilibrio economico-finanziario (art. 11 della convenzione) e nei casi previsti dal c.3 dell'art. 39 della convenzione. La revisione straordinaria del Piano dà luogo ad una revisione straordinaria della tariffa.



5.2. Varianti al piano

La convenzione prevede la possibilità di attuare varianti al piano degli interventi.

La variante al piano degli investimenti se determina la variazione della tariffa, o fa venir meno l'equilibrio economico e finanziario come definito dalla convenzione di affidamento del servizio idrico integrato e richiamato al paragrafo 3.2, dà luogo ad una revisione ordinaria o straordinaria del piano degli interventi e della tariffa.

Nel caso in cui la variante non produca le variazioni sopra descritte si attenderà la prima fase di regolazione utile (ordinaria o straordinaria) per aggiornare il piano degli interventi con la variante approvata dall'Autorità d'Ambito, operare il riequilibrio e la revisione tariffaria, nonché l'aggiornamento del piano economico e finanziario.

6. Disciplinare operativo di regolazione

Il disciplinare operativo di regolazione stabilisce in dettaglio le regole, le modalità, e le procedure da adottare per l'attuazione della regolazione ordinaria e straordinaria della tariffa e del piano degli interventi. In particolare il disciplinare dovrà fissare, tra le altre cose:

- le modalità operative di determinazione dei valori di consuntivo per le varie componenti oggetto di verifica;
- le modalità operative di determinazione del valore di riequilibrio, nonché le modalità di applicazione dello stesso nel rispetto del Metodo Normalizzato, come di volta in volta modificato o aggiornato;
- le modalità di attuazione della revisione tariffaria, e degli investimenti a seguito della verifica operata. Dovrà indicare le modalità di allineamento delle funzioni di costo e del piano degli investimenti per gli anni successivi al periodo di regolazione alle valutazioni emerse in fase di verifica;
- le modalità di determinazione della revisione del piano economico e finanziario conseguente alla revisione tariffaria e/o del piano degli interventi.

Il disciplinare operativo di regolazione sarà elaborato contestualmente alla fase di verifica, riequilibrio, e revisione tariffaria relativa al primo periodo regolatorio ordinario (periodo 2008-2010).

Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Direttore.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Graziano Panighel

IL DIRETTORE
F.to Dr. Salvatore Minardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Attesta il sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" il giorno **17 FEB. 2010** e vi rimarrà affissa per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

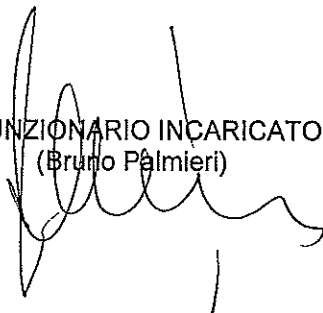
Conegliano, **17 FEB. 2010**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Bruno Palmieri

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Conegliano, **17 FEB. 2010**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Bruno Palmieri)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs., 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" per 15 (quindici) giorni consecutivi, divenendo esecutiva il **27 FEB. 2010**

Conegliano, **04 MAR. 2010**

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Minardo)

